

Bruxelles, 13 marzo 2026
(OR. en)

7329/26
ADD 1

POLCOM 100
COMER 41
DELACTION 51

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	12 marzo 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2026) 1591 annex
Oggetto:	ALLEGATO del regolamento delegato (UE) della Commissione che modifica l'allegato del regolamento (UE) 2019/287 del Parlamento europeo e del Consiglio

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 1591 annex.

All.: C(2026) 1591 annex



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 12.3.2026
C(2026) 1591 final

ANNEX

ALLEGATO
del
regolamento delegato (UE) della Commissione
che modifica l'allegato del regolamento (UE) 2019/287 del Parlamento europeo e del
Consiglio

ALLEGATO

"Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra"

Data di applicazione	29.10.2025
Altri meccanismi	
Disposizioni contenute nell'accordo	Allegato I-E Articolo 2 – Norme di produzione "1. L'Ucraina allinea la propria legislazione agli atti giuridici dell'Unione di cui all'appendice C del presente allegato entro il 31 dicembre 2028." "5. Se, nonostante il paragrafo 4, la Commissione non può concludere che l'Ucraina abbia ottemperato all'obbligo ad essa incombente di cui al paragrafo 1, l'Unione può sospendere in toto o in parte le preferenze concesse a norma dell'articolo 1 per i prodotti in questione. L'Unione trasmette senza indugio all'Ucraina una notifica in cui dichiara la sua intenzione di sospendere le preferenze. La sospensione non può applicarsi prima di 30 giorni dalla presentazione della notifica all'Ucraina. 6. Su richiesta dell'Ucraina e a seguito della trasmissione di nuove informazioni, la Commissione riesamina la conformità dell'Ucraina al paragrafo 1 per quanto riguarda l'atto giuridico pertinente dell'Unione. Il riesame non deve richiedere più di quattro settimane e può comportare consultazioni tra le Parti. Se la Commissione conclude che l'Ucraina si è conformata al paragrafo 1, l'Unione reintroduce la parte sospesa delle preferenze a norma dell'articolo 1 entro due mesi." Articolo 3 – Misure di salvaguardia "1. Qualora in una o nell'altra Parte, nel caso dell'Unione anche in uno o più Stati membri, sussistano o possano insorgere gravi difficoltà economiche, sociali o ambientali di carattere settoriale o regionale che rischiano di persistere a seguito delle importazioni di un prodotto oggetto dell'ulteriore riduzione e soppressione dei dazi doganali di cui all'articolo 1, la Parte interessata può adottare opportune misure di salvaguardia per quanto riguarda le preferenze concesse a norma dell'articolo 1. 2. La Parte interessata notifica senza indugio all'altra Parte la sua intenzione di adottare misure di salvaguardia e fornisce tutte le informazioni pertinenti. Le Parti avviano immediatamente consultazioni al fine di trovare una soluzione reciprocamente accettabile. 3. La Parte interessata non può adottare misure di salvaguardia prima che sia trascorso un mese dalla data della notifica di cui al paragrafo 2, tranne qualora la procedura di consultazione di cui al paragrafo 2 sia stata conclusa prima della scadenza del termine stabilito. Qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato precludano un esame preliminare, la Parte interessata può applicare immediatamente le misure di salvaguardia strettamente necessarie per porre rimedio alla situazione."

".